

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 maggio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 5.

Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario). (14R00195)

Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2014, n. 5.

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia. (14R00169)

Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2014, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Legge finanziaria 2014). (14R00196)

Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2014, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016. (14R00197)

Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 044/Pres..


Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. (14R00187)

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2014, n. 047/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)). (14R00188)

Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2014, n. 049/Pres..

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014). (14R00189)..... Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2014, n. 16/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. (14R00206)..... Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2014, n. 15.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 «Riordino delle funzioni in materia di aree produttive» e modifica alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 «Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni». (14R00193)..... Pag. 25

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Toscana 18 marzo 2014, n. 14, recante: «Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 13 del 26 marzo 2014). (14R00205)..... Pag. 26



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 5.

Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 43/1991, è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritiene opportuno o quando due dei suoi componenti ne fanno, per iscritto, istanza motivata».

3. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 43/1991, è sostituito dal seguente: «1. I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), è inserita la seguente: «*b-bis*) il Comitato di indirizzo;».

2. L'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Composizione del Consiglio di amministrazione*). — 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il direttore dell'ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere nominati per due mandati.

5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di amministrazione».

3. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, è sostituita dalla seguente: «*a*) l'elezione, tra i propri componenti, del vice presidente;».

4. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 16/1992 le parole: «da almeno un quarto dei consiglieri», sono sostituite dalle seguenti: «da almeno due consiglieri».

5. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 16/1992 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis* (*Comitato di indirizzo*). — 1. È istituito il Comitato di indirizzo, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b-bis*), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione.

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:


a) un rappresentante dell'Università di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell'Università del Piemonte orientale;

d) un rappresentante individuato congiuntamente dagli istituti equipollenti ai sensi di legge;

e) quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno dell'Università di Torino, uno del Politecnico di Torino, uno dell'Università del Piemonte orientale e uno degli istituti equipollenti ai sensi di legge.



3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli enti rappresentati, o dalla componente studentesca.

4. I membri del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni, e comunque fino al suo rinnovo, salvo i componenti di cui al comma 2, lettera *e*) che sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun Ateneo o istituto equipollente.

5. Al Comitato di indirizzo compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 20, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*) ed *i*);

b) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;

c) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'ente ed alle attività che l'ente promuove o alle quali collabora;

d) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

e) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

f) formulare proposte al Comitato regionale di coordinamento che può altresì interpellarlo quando lo ritiene opportuno;

g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo e al consuntivo dell'ente.

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettera *a*) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'ente procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

7. Qualora il Consiglio di amministrazione non si conformi al parere espresso dal Comitato di indirizzo ai sensi del comma 5, lettera *a*) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

8. Il Comitato di indirizzo disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il presidente.

9. Il Comitato di indirizzo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

10. Partecipano alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto, il presidente dell'ente ed il direttore, con funzioni di segretario.

11. I membri del Comitato di indirizzo hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente».

6. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1992, è sostituito dal seguente: «1. I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia».

7. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1992, è inserito il seguente: «2-bis. I membri del Comitato di indirizzo non hanno diritto a compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio».

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 29 della legge regionale n. 43/1991;

b) la legge regionale 23 aprile 1992, n. 26 (Art. 28, legge regionale n. 43/1991. Rettifica di errore materiale);

c) l'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario»);

d) il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 aprile 2014

p. Il Presidente

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

(*Omissis*).

14R00195



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2014, n. 5.

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 19 marzo 2014)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali).

1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «2-bis. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che, in base all'istanza, s'intende insediare nell'immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti già ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano regolatore generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano urbanistico comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008)

1. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «consentire» sono inserite le seguenti: «, a fronte di richiesta da parte del proprietario,».

2. Il comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 2-bis».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi).

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013 è sostituito dal seguente: «4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari).

1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle strutture balneari» sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «8-bis. I titolari delle strutture balneari espongono, ogni anno, con modalità e tempistiche definite dalla Giunta regionale, i prezzi che intendono applicare per l'anno in corso».



Art. 5.

Modifica all'art. 74 della legge regionale n. 2/2008

1. La lettera *r*) del comma 1 dell'art. 74 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Art. 6.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 21-*bis*, comma 1, lettere *b*) e *c*)» sono soppresse.

2. Alla fine della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 21-*bis*, comma 1, lettere *b*) e *c*)».

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

b) l'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 marzo 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00169

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2014, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Legge finanziaria 2014).

(*Publicata nel Suppl. Staord. n. 1 al B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 14I-II del 10 aprile 2014*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 7-*quater* (*Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno*) — 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità successive all'immatricolazione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli immatricolati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 4.500,00 euro per il 2014, in 13.500,00 euro per il 2015 e in 22.500,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. Dopo il comma 4 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone



con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.»

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, stimate in 25.000,00 euro per il 2014, in 25.000,00 euro per il 2015 e in 25.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

6. Il comma 1 dell'art. 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.»

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, stimate in 2.000,00 euro per il 2014, in 4.000,00 euro per il 2015 e in 4.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

8. Il comma 4 dell'art. 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l'ultimo passaggio di proprietà, anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.»

9. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8, stimate in 5.000,00 euro per il 2014, in 10.000,00 euro per il 2015 e in 10.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

10. L'art. 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 17-ter (Esenzioni) — 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico.

2. Ai fini del presente articolo per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo così come individuato dall'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.»

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10, stimate in 22.000,00 euro per il 2014, in 22.000,00 euro per il 2015 e in 22.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

12. Il comma 6-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.»

13. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 12, stimate in 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

14. Al comma 13-bis dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «sul territorio provinciale» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

15. Dopo l'art. 21-quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21-sexiesdecies (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) — 1. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 20.000,00 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.

3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.»

16. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

17. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 15, stimate in 33 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.


Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2014 Tabelle A e B

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2014 spese nella misura indicata nella tabella medesima.



2. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2014 e per il quadriennio 2015-2018 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

3. Per le finalità indicate al comma 2 l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2014 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2014-2018, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Nell'art. 11-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 87.500,00 euro per il 2014, in 175.000,00 euro per il 2015 e in 175.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 4.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2014 come segue:

- a) fondo ordinario:
143.551.036,34 euro (Unità Previsionale di Base 26100); di cui 45.000.000,00 euro restituzione IMU;
- b) fondo per investimenti:
48.962.796,40 euro (UPB 26200);
- c) fondo ammortamento mutui:
0,00 euro (UPB 26205);
- d) fondo perequativo:
0,00 euro (UPB 26100);

- e) fondo di rotazione per investimenti:
50.000.000,00 euro (UPB 26200);
- f) concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica:
46.724.095,10 euro (UPB 26220);
- g) fondo derivante da maggior gettito «IMU»:
153.724.615,16 euro (UPB 26220).

Art. 5.

Livello massimo di indebitamento

1. Per l'esercizio finanziario 2014 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti dall'assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, nonché delle garanzie principali e sussidiarie emesse dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 560 milioni di euro.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.071.569.075,98 euro a carico dell'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'art. 2, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dall'art. 4 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2014.

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 374.332.872,10 euro a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'art. 2, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dall'art. 2, comma 2 (Tabella B), si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2015-2016 nel bilancio triennale 2014-2016.

3. Alla copertura degli oneri di cui all'art. 1, commi 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 17 e all'art. 3, comma 2, si provvede con il gettito previsto per gli anni 2014 e seguenti all'UPB di entrata 120.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano».

1. Il comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La riscossione delle entrate è riscontrata dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze mediante ordinativi di incasso.»



2. Il terzo periodo del comma 4 dell'art. 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito: «La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.»

3. Il comma 8 dell'art. 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«8. I titoli di spesa sono firmati dal direttore dell'ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze.»

4. Il comma 5 dell'art. 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«5. Al bilancio di previsione della Provincia è allegato un elenco degli enti di cui al comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'ammontare dell'erogazione a carico del bilancio della Provincia. Tali importi possono variare nei limiti della corrispondente unità previsionale di base (UPB). In allegato al rendiconto generale della Provincia è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese dei medesimi.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)».

1. L'art. 20-bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è abrogato.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. L'utilizzo del sistema telematico è facoltativo nei seguenti casi:

a) procedure in economia mediante amministrazione diretta;

b) spese economiche di modico valore, con ciò intendendosi i servizi e le forniture di beni di valore pari o inferiore a 1.500,00 euro, al netto di I.V.A.»

2. Il comma 2 dell'art. 6-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. I soggetti di cui all'art. 6-bis, comma 3, sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Tali autonome procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico di acquisto di cui all'art. 6-bis, comma 1.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo, a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l'assegno di cura.»

Art. 11.

Misure per il contenimento delle spese per il personale

1. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 6, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Fino a quando non sarà diversamente disposto, rimane salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura stabilita a decorrere dall'anno 2010.

2. La riduzione del personale prevista al comma 6 dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è da realizzare per il personale docente ed equiparato entro l'anno 2018.


3. Al fine di contenere le spese e di garantire un trattamento economico omogeneo del personale dirigenziale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, le originarie disposizioni dell'art. 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché la corrispondente successiva disciplina sono intese nel senso che rimane escluso il cumulo dell'indennità di funzione con la parte della relativa indennità trasformata in assegno personale, anche se maturata in seguito ad incarichi dirigenziali di diverso livello o di diversa posizione gerarchica.

Art. 12.

Attuazione del patto generazionale nel pubblico impiego

1. Con le disposizioni del presente articolo si intende ridurre la disoccupazione e favorire l'assunzione nell'impiego presso la Provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata di giovani disoccupati fino all'età di 35 anni nonché di altre categorie da individuarsi sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal piano pluriennale per l'occupazione della Provincia.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata alla riduzione dell'orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.



3. Le spese per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e per l'assunzione per intero da parte dell'ente di appartenenza dei contributi di previdenza e di quiescenza, corrispondenti al periodo di riduzione dell'orario di lavoro, sono effettuate nei limiti dei risparmi di spesa derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 2.

Art. 13.

Adeguamento della struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale

1. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti e dopo l'art. 4 è inserito l'art. 4-bis:

«Art. 3 (*Articolazione della struttura dirigenziale*) —

1. La struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale è articolata in:

- a) Segreteria generale;
- b) Direzione generale;
- c) dipartimenti;
- d) non più di 25 ripartizioni;
- e) non più di 160 uffici.

2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell'ambito dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

3. Alle strutture dirigenziali è preposto il personale dirigenziale delle corrispondenti posizioni dirigenziali.

4. La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree nonché le direttive per l'individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono determinati con regolamento di esecuzione.

5. Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura dirigenziale e degli enti ed aziende strumentali comunque denominati della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell'attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e gli organismi vari costituiti nell'ambito delle materie di competenza della Provincia. In tale contesto il numero delle strutture dirigenziali e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

6. Il personale dirigenziale preposto alle ripartizioni e agli uffici ha la facoltà di delegare l'adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori /alle direttrici d'area e ai coordinatori/alle coordinatrici di servizio.

Art. 4 (*Segreteria generale*) — 1. Il segretario/la segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Esso/essa:

a) vigila sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale;

b) cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l'Unione europea;

c) istruisce i ricorsi gerarchici;

d) provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa;

e) esercita le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell'ambito della Segreteria generale;

f) esercita le funzioni di segretario/segretaria della Giunta provinciale e verifica l'attuazione delle decisioni.

2. In caso di assenza o impedimento del segretario generale/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vice segretario generale/dalla vice segretaria generale.

Art. 4-bis (*Direzione generale*) — 1. Il direttore generale/la direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della componente della Giunta provinciale competente per la riorganizzazione dell'amministrazione provinciale e per la semplificazione delle procedure amministrative, cui relaziona periodicamente sull'attività svolta.

2. Il direttore/la direttrice generale:

a) provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell'amministrazione e delle connesse procedure;

b) verifica l'impiego delle risorse finanziarie e umane;

c) provvede alla supervisione della dirigenza e alle relative procedure di selezione.

3. Il direttore/La direttrice generale esercita le funzioni di direttore/di direttrice di dipartimento e, in quanto compatibile, di direttore/di direttrice di ripartizione e d'ufficio nei confronti delle ripartizioni, uffici ed aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti assegnatigli/assegnatele.

4. Il direttore/la direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario generale/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di natura generale.

Art. 5 (*Il Dipartimento*) — 1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali nonché gli uffici posti alle dipendenze di ciascun/ciascuna componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sen-



si dell'art. 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5. Il/la Presidente della Provincia può istituire un apposito dipartimento per le strutture dirigenziali di sua competenza e non collocate nella segreteria generale.

2. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali.

3. La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra i/le componenti della Giunta provinciale.»

2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio.»

3. Il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«3. La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d'intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento preposto/preposta, per un periodo di quattro anni.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:

«3-bis. La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni.»

5. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«6. La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale.»

6. L'art. 7 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è abrogato.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 60.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.»

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (Comitato di revisione della spesa pubblica) — 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblica provinciale, è istituito presso il dipartimento competente in materia di organizzazione amministrativa il Comitato di revisione della spesa pubblica.

2. Il Comitato di revisione della spesa pubblica è un organo collegiale, composto da cinque componenti, scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti settori: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione del personale, misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, gestione amministrativa e contabile nell'ambito della pubblica amministrazione. Costituisce titolo di preferenza una particolare specializzazione culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da eventuali pubblicazioni e da docenze svolte nell'ambito delle materie richieste. I/Le componenti sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Un/Una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un/una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti sono nominati/nominate su proposta del Consiglio provinciale, dei/delle quali due su indicazione della maggioranza politica e uno/una dell'opposizione.

3. Ai/Alle componenti del comitato è corrisposto un compenso commisurato all'inquadramento.»

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, entro un massimo di 400.000,00 euro, con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 02110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.



Art. 15.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

1. Il comma 1-bis dell'art. 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Relativamente all'amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l'organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall'ordinamento vigente.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, dopo le parole: «fino a tre segretari particolari» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un segretario personale,».

2. Il comma 6 dell'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 è così sostituito:

«6. Ai segretari di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l'indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d'ufficio per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 13.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali»

1. La lettera e) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona possa ricopri-

re, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società.»

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il ricavo dall'alienazione di immobili può essere reimpiegato per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari.»

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, «Classificazione delle strade di interesse provinciale»

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (Alienazione o permuta di relitti stradali) — 1. Il ricavo dall'alienazione o dalla permuta di terreni costituenti relitti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale, deliberata dalla Giunta provinciale, è reimpiegato per l'acquisto di beni di natura analoga, per altri investimenti immobiliari sulla rete stradale d'interesse provinciale o per la manutenzione della stessa.»

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 aprile 2014

KOMPATSCHER

(Omissis).

14R00196



LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2014, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 141-II del 10 aprile 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, allegato alla presente legge, è approvato in 5.184.751.671,85 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014, allegato alla presente legge, è approvato in 5.184.751.671,85 euro.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014, allegato alla presente legge.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle Finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

Art. 5.

Spese impreviste

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle Finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

Art. 6.

Variazioni di bilancio compensative per spese di personale

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle Finanze può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 7.

Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE

1. L'assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012, e successive modifiche.

Art. 8.

Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2013 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2014. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012, e successive modifiche.

Art. 9.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.



Art. 10.

Bilancio triennale 2014-2016

1. È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2014-2016, allegato alla presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 aprile 2014

KOMPATSCHER

14R00197

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 044/Pres..

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" il quale prevede che "Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria";

Visto il proprio decreto 14 luglio 2011, n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione del su citato art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)";

Ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche nelle disposizioni del su citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0166/Pres./2011 relativamente alla gestione degli animali in alpeggio e alla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari al fine di meglio adeguarle alla realtà locale ed al livello produttivo anche in considerazione della positiva esperienza della attività in parola;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 495;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 166/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Nel comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

2. Il comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 è sostituito dal seguente:

«7. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività di cui all'articolo 1».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di contenere gli effetti negativi sui cotici e sulla tipicità delle produzioni è ammessa, in caso di necessità, la somministrazione di fieno e di integrazioni energetiche fino ad un massimo di tre chilogrammi e mezzo di mangimi a base di mais e orzo per capo bovino.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 160/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:

«*b*) pareti pulibili;».

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) pareti e pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;».

2. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 è sostituito dal seguente:

«3. È consentito eseguire la salatura anche nel locale di lavorazione, di deposito e di stagionatura dei prodotti».

Art. 6.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «facilmente lavabili e» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: «facilmente» è soppressa.

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 le parole: «, calda e fredda,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 la parola: «munita» è sostituita dalle seguenti: «o sono muniti».

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011

1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, predispone linee guida di supporto per l'adozione del manuale di Monticazione e di Buone Pratiche di Lavorazione.

3-ter. Il malghese è inoltre tenuto a verificare le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture e delle attrezzature prima della monticazione.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00187



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2014, n. 047/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Visto il «Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) emanato con proprio decreto n. 0101/ Pres. del 14 maggio 2012;

Visto in particolare l'art. 7 del suddetto Regolamento in base al quale le attività inerenti l'offerta formativa pubblica e le azioni di supporto (previste dagli articoli 2 e 4 del Regolamento stesso) richieste dalle imprese sono realizzate in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2013 dalle Associazioni temporanee individuate a seguito dell'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614 (Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato - programma 2011/2013) ed incaricate di organizzare, alla data di entrata in vigore del Regolamento citato, i percorsi formativi per gli apprendisti avviati entro la data del 25 aprile 2012;

Precisato che, in base all'art. 13 dell'avviso:

l'incarico decorre dalla data di comunicazione del decreto di approvazione delle graduatorie e si conclude il 31 dicembre 2013;

i soggetti attuatori sono comunque tenuti a completare (entro il 31 dicembre 2014) la formazione degli apprendisti assunti entro il 31 dicembre 2013;

l'amministrazione regionale ha facoltà di prorogare l'incarico per un periodo non superiore a quello iniziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1936 del 25 ottobre 2013 con la quale l'incarico di cui alla deliberazione giuntale n. 2614/2010 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino al completamento della formazione degli apprendisti assunti entro la medesima data;

Ravvisata l'opportunità di modificare il testo dell'art. 7 del citato regolamento a fronte della proroga dell'incarico;

Tenuto conto dell'opportunità di definire una data certa per la conclusione dell'incarico;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalle parti sociali nella seduta del tavolo di concertazione del 26 febbraio 2014;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2014, n. 430;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247))», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)).

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 101/201

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico del l'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)) è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del 31 dicembre 2015, le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'art. 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'art. 4 sono realizzate dalle Associazioni temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614, con l'obbligo di portare a termine, entro il 31 dicembre 2016, la formazione per gli apprendisti assunti fino al 31 dicembre 2015.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2014, n. 049/Pres..

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 137, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)» che prevede il sostegno della Regione, attraverso l'Associazione Progetto Musica di Staranzano, all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 6, comma 139, della medesima legge regionale n. 23/2013, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché sono fissati i termini del procedimento;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)»;


Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 522;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 6, comma 137, della medesima legge, a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano, di seguito denominata soggetto beneficiario, per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra e disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;
- b) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) i termini del procedimento.

Art. 2.

Termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Fatto salvo l'art. 14, il soggetto beneficiario presenta entro il termine del 1° marzo domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo di cui all'art. 1 al servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'art. 6 sono presentati entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4.

Termini del procedimento

1. Il servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'art. 6, comma 138, della legge regionale 23/2013, un importo corrispondente al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 138, della legge regionale n. 23/2013, il servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del direttore del servizio:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione;
- b) programma e calendario dell'attività dell'orchestra relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa della medesima attività svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'art. 6, comma 137 della legge regionale n. 23/2013;
- c) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 9, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 8;
- d) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'Orchestra. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo, anche solo parziale, a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 10;

2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.



Art. 6.

Modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 è composto dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa di cui all'art. 11, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dal servizio.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 71, della legge regionale n. 23/2013, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Al rendiconto sono allegati:

a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'orchestra, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 1 con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;

b) la relazione riepilogativa dell'attività dell'orchestra svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'art. 6, comma 137, della legge regionale n. 23/2013.

4. Il servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 7.

Rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Qualora dal prospetto riepilogativo di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), emerga che l'importo complessivo delle entrate superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'attività dell'orchestra, l'incentivo regionale è rideterminato e ridotto.

2. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso.

3. La somma erogata in eccesso è restituita, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di erogazione, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti è disposta la revoca del contributo.

Art. 8.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative all'attività dell'orchestra oggetto di contributo;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dell'attività oggetto di contributo, si riferiscono al medesimo periodo e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto beneficiario che riceve il contributo.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili all'attività dell'orchestra, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alle attività orchestrali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alle attività orchestrali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per i concerti; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività dell'orchestra; spese per il trasporto degli orchestrali; spese per il trasporto o la spedizione degli strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi a musicisti, artisti, direttori artistici e componenti delle commissioni d'esame per le audizioni, inclusi oneri previdenziali, spese di viaggio, di vitto e di alloggio;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano a favore dell'attività orchestrale, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico che risultano indispensabili e correlati al programma dell'attività proposta e realizzato;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili all'attività dell'orchestra, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità all'attività dell'orchestra.



Art. 10.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) spese per oneri finanziari.

Art. 11.

Documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dall'estratto conto o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 12.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del servizio la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine del 30 aprile.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00189

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2014, n. 16/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 9 aprile 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).



Capo I

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI EFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalità di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo detta modalità, termini e misure dei contributi da concedere alle gestioni associate.

Art. 2.

Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 68/2011, costituisce gestione associata delle attività di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni in tale forma:

a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 68/2011 sono concessi agli enti responsabili di gestione associate di cui agli articoli 4 e 5, svolte:

a) mediante unioni di comuni per espressa previsione statutaria;

b) da un comune o da unione di comuni per effetto della stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 68/2011.

2. Sono ammesse altresì al contributo le gestioni associate attivate tra comuni non inclusi negli ambiti di cui all'allegato A alla legge regionale 68/2011 e appartenenti alla stessa provincia, che gestiscano mediante convenzione almeno le funzioni e servizi di cui all'art. 4.

3. Per il primo anno di riconoscimento del contributo ai sensi dei precedenti commi, la gestione associata deve essere attivata entro la data di cui all'art. 9, comma 1, dell'anno finanziario in cui è concesso il contributo medesimo.

4. Il contributo è successivamente concedibile, per due ulteriori annualità, a condizione che sia data dimostrazione delle attività svolte di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in assenza della quale l'ente decade definitivamente dal beneficio.

Art. 4.

Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare:

a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti;

b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi;

c) la predisposizione della modulistica per il pagamento;

d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;

e) il contenzioso tributario;

f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 2, o pari a 4 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 5.

Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale comporta:

a) lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché dei compiti di polizia stradale;

b) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

c) la prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni;

d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza;

e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 1, o pari a 2 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 68/2011, possono essere ammessi a contributo:

a) l'unione di comuni che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali partecipanti all'unione;



b) il comune che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati ricompresi nel suo ambito di riferimento, di cui all'allegato A della legge regionale 68/2011;

c) il comune, non facente parte di una unione di comuni, che esercita come ente responsabile entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 e svolge dette funzioni per parte dei comuni non obbligati ricompresi nell'ambito dell'allegato A alla legge regionale 68/2011;

d) il comune, non incluso negli ambiti di cui all'Allegato A della legge regionale 68/2011, che esercita come ente responsabile almeno la gestione associata di funzioni e servizi di cui all'art. 4 per comuni non inclusi nei medesimi ambiti.

Art. 7.

Relazione sulla gestione associata

1. L'ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all'evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

2. La relazione, trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno finanziario in cui è concesso il contributo, evidenzia quali sono state le attività di contrasto all'evasione svolte, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale.

Art. 8.

Non ammissione ai contributi

1. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora la domanda di contributo sia trasmessa oltre il termine di cui all'art. 9.

2. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora non abbia trasmesso entro i termini la relazione di cui all'art. 7.

3. Il contributo non è altresì concesso se dalla relazione di cui all'art. 7 risulta che l'ente responsabile della gestione associata non ha svolto attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Art. 9.

Procedimento di concessione dei contributi

1. Per l'accesso ai contributi di cui al presente capo, gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 6 presentano domanda di contributo entro il 1° marzo di ogni anno, dichiarando nella domanda stessa di trovarsi in una delle condizioni di ammissibilità a contributo individuate dall'art. 6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) in caso di esercizio associato per effetto della stipula di una convenzione, l'atto associativo sottoscritto. Qualora la convenzione sia già stata trasmessa alla Re-

gione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 68/2011, sono indicati gli estremi di detta trasmissione;

b) in caso di esercizio associato mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, l'atto costitutivo sottoscritto, lo statuto in vigore se non già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'unione. Qualora la documentazione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 68/2011, è sufficiente indicare gli estremi di detta trasmissione;

c) qualora l'ente responsabile dell'esercizio associato sia un'unione di comuni, dichiarazione che attesti che l'unione non si trova in fase di scioglimento;

d) dichiarazione di intenti con la quale l'ente responsabile dell'esercizio associato si impegna a svolgere attività di contrasto all'evasione fiscale.

2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1.

Art. 10.

Calcolo del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo si tiene conto:

a) del numero dei comuni partecipanti alla gestione associata;

b) della popolazione dei comuni coinvolti dalla gestione associata, come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla concessione del contributo;

c) del punteggio della gestione associata di cui agli articoli 4 e 5.


2. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata si determina il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei comuni e della popolazione di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

a) numero dei comuni: fino a 5 comuni valore uguale a 1, per ogni comune in più aggiungere 0,1;

b) popolazione dell'insieme dei comuni associati: fino a 10.000 abitanti valore uguale a 1, da 10.001 fino a 25.000 abitanti valore uguale a 2, oltre 25.000 abitanti valore uguale a 3;

c) calcolo del coefficiente di base della gestione associata: valore numero comuni moltiplicato per valore popolazione moltiplicato per punti gestione associata.

3. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata si applica alla gestione associata ammessa a contributo la seguente formula: $St/Sc * C$.



4. Ai fini di cui al comma 3 per St si intende lo stanziamento disponibile per la concessione dei contributi, per Sc la somma di tutti i coefficienti di base delle gestioni associate da considerare per la concessione dei contributi, per C il coefficiente di base della singola gestione associata.

Art. 11.

Somma massima concedibile ad ente responsabile

1. Per ogni anno di riferimento, ad ogni ente responsabile può essere concesso un contributo di importo non superiore a 30.000,00 euro.

Capo II

OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO, DELLA FISCALITÀ E DEL TERRITORIO (ARTICOLO 15 COMMA 2 LETTERA B, DELLA LEGGE REGIONALE 68/2011)

Art. 12.

Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi alle articolazioni territoriali delle associazioni di rappresentanza degli enti locali di cui all'art. 4 della legge regionale 68/2011 per la realizzazione di azioni ed interventi, aventi durata fino a tre anni, volti a supportare gli enti locali nell'utilizzo ottimale del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 riguardano la generalità degli enti utilizzatori del sistema informativo del catasto, fiscalità e del territorio.

Art. 13.

Procedimento di concessione dei contributi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le necessità di intervento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché i termini per la presentazione di proposte di azioni ed interventi di cui all'art. 12.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, previa verifica di fattibilità delle proposte di cui al comma 1, con decreto del dirigente competente in materia di finanza locale sono individuate le proposte ammesse a finanziamento regionale e sono approvati gli schemi di convenzione con i soggetti presentatori delle proposte medesime.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l'oggetto e le finalità degli interventi, gli impegni anche finanziari tra le parti e le modalità di erogazione dei contributi regionali.

Art. 14.

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.

2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di attuazione degli stessi.

Capo III

SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ARTICOLO 15, COMMA 2, LETTERA C, DELLA LEGGE REGIONALE 68/2011)

Sezione I

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 15.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, realizzati da:

a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;

b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale;

c) unioni di comuni che gestiscono la funzione di polizia municipale.

2. Sono finanziabili gli interventi, in conto capitale, che prevedono l'acquisizione, il potenziamento e il rinnovo di dotazioni strumentali, tecniche e tecnologiche finalizzate ad incrementare l'efficienza delle procedure e l'efficacia dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva.

Art. 16.

Inammissibilità

1. Non sono ammessi a finanziamento:

a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, che risultino non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'art. 18;

b) interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, quando in base alla relazione di cui all'art. 18, risultano totalmente o parzialmente non realizzati;

c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento;

d) gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti che non abbiano previsto l'istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali finalizzata all'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;



e) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali:

- 1) che gestiscono mediante unione di comuni la funzione di polizia municipale;
- 2) facenti parte di un'unione che gestisce la funzione di polizia municipale;
- 3) diversi da quello che assume la responsabilità dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune è costituito, che gestiscono in modo associato la funzione di polizia municipale.

Art. 17.

Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13, comma 1, e tenuto conto della relazione di cui all'art. 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 15, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi ammissibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 15, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta e relativi ad almeno uno degli interventi previsti dall'art. 15 medesimo.

3. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) entità della popolazione territorialmente interessata;
- b) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, atti anche al recupero dell'evasione fiscale;
- c) realizzare forme di collaborazione e integrazione professionale con altri enti nell'ambito delle attività di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali;
- d) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'art. 25;
- e) collaborazione tra gli uffici dell'ente.

Art. 18.

Relazione sull'intervento

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati, compresi quelli derivanti dall'avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione II, ove ricorra la condizione, e sulle spese realizzate in funzione dei medesimi.

Art. 19.

Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue:

- a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti;
- b) euro 30.000 negli altri casi.

2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

Sezione II

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 20.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, realizzati da:

- a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
- b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- d) province;
- e) articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all'art. 4 della legge regionale 68/2011.

2. Le proposte progettuali devono riguardare una o più delle seguenti fattispecie:

- a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;
- b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità;



c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti evasione;

d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

Art. 21.

Inammissibilità

1. Non sono ammessi a finanziamento:

a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, che risultino non ancora conclusi per volontaria inadempienza o inerzia dell'ente o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'art. 23;

b) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, quando in base alla relazione di cui all'art. 23 risultino totalmente o parzialmente non realizzati;

c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 9 della l.r. 68/2011 ad esclusione dell'invio dei provvedimenti di riequilibrio per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento;

d) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali:

1) che gestiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

2) facenti parte di un'unione che gestisce le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

3) diversi da quello che assume la responsabilità dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune è costituito, che gestiscono in modo associato le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali.

Art. 22.

Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13, comma 1, e tenuto conto della relazione di cui all'art. 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 20, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi ammissibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 13 i soggetti di cui all'art. 20, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta.

3. La deliberazione individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'art. 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime;

b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione e di cooperazione finanziaria;

c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio;

d) collaborazione tra gli uffici dell'ente;

e) popolazione territorialmente interessata;

f) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'art. 25.

4. Sono finanziate le proposte progettuali fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Art. 23.

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente, compresi quelli derivanti dall'avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione I, ove ricorra la condizione.

Art. 24.

Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue:

a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti;

b) euro 30.000 negli altri casi.

2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.


Sezione III

INTEGRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATE AI SENSI DELLE SEZIONI I E II

Art. 25.

Integrazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II

1. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti sia una proposta progettuale ai sensi della Sezione I che una proposta progettuale ai sensi della Sezione II, è tenuto a presentare le due proposte in forme integrate a pena di inammissibilità.



Art. 26.

Valutazione delle proposte di intervento

1. È costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi delle sezioni I e II.

2. La commissione è composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, designati con la deliberazione di cui all'art. 13, comma 1. Sono membri della commissione:

a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede;

b) il dirigente competente in materia di polizia locale;

c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche.

3. Con la deliberazione di cui all'art. 13, comma 1, sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito.

4. La commissione esamina prioritariamente l'ammissibilità congiunta delle proposte progettuali presentate dallo stesso soggetto per le sezioni I e II, ai sensi dell'art. 25, e successivamente, in caso di esito positivo, esamina ogni singola proposta ai sensi dei commi 5 e 6.

5. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione I sotto il profilo dell'ammissibilità e sotto il profilo della coerenza con quanto previsto all'art. 15, e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'art. 13.

6. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II sotto il profilo dell'ammissibilità e della coerenza con le fattispecie di cui all'art. 20, e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'art. 13.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente responsabile in materia di polizia locale, per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della Sezione I, e con decreto del dirigente responsabile in materia di finanza locale, per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della Sezione II. L'avvio del progetto, per entrambe le tipologie, decorre dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Relazione annuale sui risultati dei progetti

1. La competente struttura della Giunta regionale redige annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è pubblicata sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla finanza locale.

Art. 28.

Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento

1. Non possono essere concessi contributi o finanziamenti all'unione di comuni che è in fase di scioglimento.

2. Si considera in fase di scioglimento l'unione di cui all'art. 50 della legge regionale 68/2011 per la quale è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo. Negli altri casi, si considera in fase di scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento.

Art. 29.

Disposizioni per gli interventi di cui al Capo I relative all'anno 2014

1. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 4, si tiene conto delle annualità già assegnate per gli anni 2012 e 2013.

2. Per l'anno 2014 il termine di cui all'art. 9, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 2014.

3. Per l'anno 2014 gli enti beneficiari del contributo nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 68/2011 sono tenuti a presentare la relazione sulla gestione associata di cui all'art. 7.

Art. 30.

Disposizioni per gli interventi di cui ai Capi II e III relative all'anno 2014

1. Per l'anno 2014, il termine di cui all'art. 13, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 2014, mentre il termine di cui all'art. 13, comma 2 e all'art. 26, comma 7 è stabilito alla data del 31 ottobre 2014.

2. Per accedere ai finanziamenti relativi all'annualità 2014, gli enti che hanno beneficiato dei contributi negli anni precedenti, devono aver presentato la relazione finale nei termini di cui agli articoli 14, 18 e 23.

Art. 31.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della giunta 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle Autonomie Locali» concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale) è abrogato.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° aprile 2014

ROSSI

14R00206

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2014, n. 15.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 «Riordino delle funzioni in materia di aree produttive» e modifica alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 «Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 9 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 23/2011

1. All'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 4-bis è aggiunto il seguente capoverso:

«È consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non

si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143

1. Al comma 2, dell'art. 15-sexies, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante «Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni» dopo le parole «nei limiti delle disponibilità di bilancio» sono aggiunte le parole «per tre anni».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 marzo 2014

CHIODI

14R00193



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Toscana 18 marzo 2014, n. 14, recante: «Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della regione Toscana* n. 13 del 26 marzo 2014).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 17 del 16 aprile 2014)*

Si segnala che, per mero errore materiale, all'articolo 4, comma 1, le parole:

«l'Autorità idrica toscana (AIT) quale soggetto gestore del servizio idrico integrato»,
sono da leggersi:

«l'Autorità idrica toscana (AIT), il soggetto gestore del servizio idrico integrato».

14R00205

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-020) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 5 1 7 *

€ 2,00

